

(n. )

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati: Sammartino, Cafeo, Catanzaro e De Domenico

il

*Norme per la promozione della sostenibilità ambientale e l'applicazione dei principi dell'economia circolare negli acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione*

---O---

RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

Onorevoli colleghi,

il tema della sostenibilità ambientale è ormai al centro dell'agenda politica internazionale. Di fronte all'emergere dei pericoli conseguenti ai cambiamenti climatici e, più in generale, all'inquinamento legato alle attività antropiche, l'obiettivo di uno sviluppo compatibile con la tutela dell'ecosistema diventa una priorità assoluta e condivisa.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile, sanciti nell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, trovano ulteriore puntualizzazione nella normativa e nella programmazione comunitarie, che vedono l'Europa in prima fila nel processo di transizione verso un'economia sostenibile e sottolineano l'importante ruolo che appalti ed acquisti pubblici hanno in tale processo, contribuendo sia in forma diretta che in termini di orientamento del mercato.

A livello statale il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) ha introdotto finalmente nel settore delle forniture di opere, beni e servizi per la P.A. criteri ambientali (C.A.M. indicati dall'articolo 34 della detta norma).

L'effettiva attuazione delle previsioni normative statali e comunitarie si scontra spesso con incertezze interpretative e difficoltà nell'effettivo reperimento di determinati beni e servizi, anche in ragione dell'assenza di una programmazione in tal senso da parte degli enti appaltanti.

La questione assume particolare rilievo in Sicilia, anche a causa della condizione geografica di "perifericità" rispetto ai maggiori mercati del *procurement* pubblico europei, della ampiamente documentata vulnerabilità del territorio regionale ai rischi connessi al riscaldamento globale (desertificazione) ed all'inquinamento in genere.

Si propone pertanto di adottare un intervento legislativo che operi nel senso di meglio puntualizzare gli adempimenti richiesti al settore pubblico, di superare le criticità esistenti, di stimolare ed orientare il *procurement* verso sempre più elevate *performances* ambientali e, indirettamente, di stimolare processi di sviluppo per il territorio nella direzione della sostenibilità.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, individuate nella diffusione ed applicazione di criteri sempre più elevati di sostenibilità ambientale nell'approvvigionamento di beni e servizi da parte dell'amministrazione regionale, degli enti del settore pubblico regionale e degli enti locali della Sicilia, in linea con gli obiettivi generali stabiliti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dalla disciplina comunitaria e statale.

Gli obiettivi sono declinati anche in direzione dei principi dell'economia circolare di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero dei rifiuti.

L'articolo 2 individua i destinatari nelle pubbliche amministrazioni e negli enti del settore pubblico regionale.

L'articolo 3 reca le definizioni di criteri ed obiettivi di sostenibilità ambientale.

L'articolo 4 introduce l'obbligo per i destinatari di dotarsi di Piani di azione per gli acquisti verdi, che dovranno essere formulati nel rispetto delle previsioni della normativa statale e comunitaria e delle linee guida adottate dalla Regione.

L'articolo 5 disciplina le modalità per il monitoraggio degli "acquisti verdi", prevedendo l'istituzione di una banca-dati presso il Dipartimento Tecnico regionale ove afferiscano i Piani di azione adottati ai sensi dell'articolo 4 e che rilevi l'effettivo ricorso ai criteri ambientali nelle procedure di appalto, segnalando anche le eventuali situazioni di criticità.

L'articolo 6 individua presso lo stesso Dipartimento una struttura intermedia destinata a gestire la banca dati di cui all'articolo 5, svolgere funzioni di supporto tecnico per gli acquisti dell'amministrazione regionale e di informazione e formazione per le altre PP.AA., nonché di orientamento per le imprese del settore.

L'articolo 7 individua i criteri ambientali "aggiuntivi" (ulteriori rispetto a quelli cogenti previsti dalla normativa statale) in corrispondenza dei GPP/SPP adottati dalla Commissione Europea (c.d. "criteri volontari"). La struttura competente di cui all'articolo 6 provvede alla pubblicazione degli stessi in lingua italiana. L'adesione ai criteri volontari potrà essere impiegata in termini generali quale elemento di priorità nell'ambito di bandi e programmi di finanziamento.

L'articolo 8 prevede agevolazioni per le PMI operanti sul territorio regionale al fine di promuoverne l'adesione a sistemi di certificazione ambientale.

L'articolo 9 reca disposizioni finanziarie e finali. Al fine di agevolare l'adozione dei Piani di cui all'articolo 4 da parte dei Comuni una quota del 10% delle disponibilità complessive dei Fondi per trasferimenti per spese correnti e per investimenti viene riservata agli enti che abbiano adottato i Piani. Viene inoltre prevista la copertura per le agevolazioni di cui all'articolo 8 ed introdotta in linea generale la possibilità di attivare gli interventi previsti dalla presente legge con risorse extraregionali.

L'ultimo comma dell'articolo 9 rimette ad apposito decreto del Presidente della Regione di natura non regolamentare la disciplina attuativa delle previsioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

---O---

## DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1.

#### *Principi generali e finalità*

1. La Regione, nell'ambito delle competenze previste dallo Statuto ed in armonia coi principi della legislazione statale e comunitaria, promuove la diffusione e l'applicazione di criteri di sostenibilità ambientale in relazione alle procedure di acquisto di beni e servizi della Pubblica Amministrazione, degli enti locali e degli altri enti ed organismi del settore pubblico regionale, volti ad orientare i consumi pubblici alla riduzione dell'impatto sulle risorse naturali, a migliorare le prestazioni ambientali dei beni e servizi disponibili sul mercato ed a diffondere modelli di comportamento responsabile nei confronti dell'ambiente.

2. Nel promuovere e garantire la diffusione di modelli sostenibili di produzione e consumo la Regione riconosce l'importante ruolo, anche in termini di orientamento del mercato, svolto dagli appalti pubblici per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile definiti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e dalla programmazione comunitaria.

3. Gli interventi promossi dalla Regione si pongono altresì in linea con gli obiettivi indicati dalla normativa e dalla programmazione comunitarie per la diffusione dell'economia circolare e per un approccio sostenibile alla gestione dei rifiuti basato su obiettivi di riduzione, riutilizzo, riciclo e recupero.

#### Art.2

#### *Destinatari*

1. Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove ed agevola il perseguimento di più elevati standard di sostenibilità degli acquisti e degli appalti operati da:

- a) l'amministrazione regionale;
- b) gli istituti, aziende, agenzie, consorzi, organismi ed enti regionali comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale o che usufruiscono di trasferimenti diretti da parte della stessa e agli enti presso cui la Regione indica i propri rappresentanti;
- c) le società a totale o maggioritaria partecipazione della Regione;
- d) le aziende e gli enti del settore sanitario;
- e) i Comuni, le Città Metropolitane, i Liberi Consorzi di Comuni e gli organismi associativi fra gli stessi enti locali.

### Art. 3.

#### *Definizioni*

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono definiti criteri di sostenibilità ambientale:

- a) i criteri minimi di cui all'articolo 34 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56;
- b) gli ulteriori criteri ambientali previsti dalla disciplina comunitaria e statale;
- c) i criteri aggiuntivi determinati ai sensi dell'articolo 7 della presente Legge in attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Costituiscono obiettivi di sostenibilità ambientale negli acquisti di beni e servizi:

- a) la riduzione dell'utilizzo di risorse naturali;
- b) la sostituzione di fonti energetiche non rinnovabili con fonti rinnovabili;
- c) la riduzione della produzione di rifiuti e scarti;
- d) la riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera, in acqua e nel suolo;
- e) la riduzione e mitigazione dei rischi ambientali;
- f) la riduzione del consumo di suolo;
- g) la sostituzione di materiali non riciclabili o e/o inidonei ad un riutilizzo e/o riciclaggio economicamente sostenibile con materiali che consentano l'implementazione di filiere dell'economia circolare;
- h) ogni altra previsione che consenta di ridurre l'impatto in termini di consumo di risorse naturali, di emissioni di sostanze climalteranti ed altri inquinanti nell'ambiente.

### Art. 4.

#### *Piani di azione per gli acquisti verdi*

1. Entro il termine inderogabile di un anno dalla data di entrata in vigore della presente Legge le amministrazioni aggiudicatrici approvano un Piano di azione per gli acquisti verdi, di durata triennale, redatto secondo le indicazioni delle Linee guida regionali di cui al comma 3.

2. I Piani di cui al comma 2 tengono conto degli obiettivi indicati dalla disciplina comunitaria in materia di *green public procurement* e dei Criteri Ambientali Minimi adottati con Decreti del Ministro dell'Ambiente ai sensi dell'articolo 34 del De-

creto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei criteri aggiuntivi regionali adottati ai sensi dell'articolo 5

3. Entro il termine inderogabile di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, con Decreto del Presidente della Regione di natura non regolamentare, su proposta dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente d'intesa con l'Assessore dell'Economia e con l'Assessore delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, previo parere della competente Commissione Legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, sono adottate le linee guida per la predisposizione dei Piani di Azione, in attuazione degli obiettivi di cui al comma 2 del presente articolo.

#### Art. 5

##### *Monitoraggio degli acquisti verdi*

1. E' istituita presso il Dipartimento Tecnico regionale apposita banca-data finalizzata al monitoraggio dell'attuazione delle previsioni di cui alla presente legge.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 sono tenute a trasmettere ed aggiornare ai fini dell'inserimento nella banca-data di cui al comma 1 del presente articolo:

- a) gli atti deliberativi di adozione dei Piani per gli acquisti verdi;
- b) gli elementi informativi relativi alle procedure di acquisizione di beni e servizi espletate secondo i criteri di sostenibilità ambientale nel corso dell'anno precedente;
- c) una relazione integrativa sulle eventuali criticità emerse in sede di applicazione delle previsioni di cui alla presente Legge, anche in riferimento all'eventuale difficoltà di reperimento sul mercato di specifiche tipologie di materiali, prodotti e servizi verdi.

3. Entro il termine del 30 settembre di ciascun anno successivo a quello di entrata in vigore della presente Legge, la Giunta regionale predispone e trasmette alla competente Commissione Legislativa permanente dell'Assemblea Regionale Siciliana, una relazione sullo stato di attuazione delle previsioni di cui alla presente Legge.

#### Art. 6.

##### *Azioni di orientamento ed informazione per la diffusione del green procurement*

1. Al fine di agevolare la diffusione degli acquisti verdi e fornire agli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1 l'opportuno supporto tecnico e sulle procedure amministrative è istituita presso il Dipartimento Tecnico regionale viene individuata apposita struttura intermedia cui sono demandati i seguenti compiti:

- a) funzioni di supporto tecnico all'amministrazione regionale nell'implementazione dei criteri ambientali nelle procedure di acquisizione di opere, beni e servizi;
- b) tenuta ed aggiornamento della banca-dati di cui all'articolo 5;

c) predisposizione e svolgimento di azioni di orientamento, formazione ed informazione, rivolte alle figure dirigenziali e direttive degli enti di cui all'articolo 2 sulle modalità operative per il *green procurement*;

d) azioni informative e di orientamento nei confronti delle imprese che operino nel settore del *procurement* pubblico sui criteri ed obiettivi di sostenibilità ambientale e sulle misure agevolative eventualmente previste da programmi comunitari e statali.

2. Entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge il competente Dirigente generale adotta le disposizioni occorrenti per l'attuazione delle previsioni di cui al comma 1, con ricorso alle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali.

#### Art. 7

##### *Criteri ambientali aggiuntivi*

1. La Regione, entro i limiti della vigente disciplina statale e comunitaria in materia di acquisti di beni e servizi, provvede all'adozione di criteri ambientali aggiuntivi, finalizzati ad un ulteriore miglioramento delle *performances* di sostenibilità ambientale.

2. La struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5 procede al rilevamento dei criteri volontari GPP/SPP adottati dalla Commissione Europea, tenuto conto anche delle evidenze dei dati di monitoraggio di cui all'articolo 5 della presente Legge, e provvede alla relativa traduzione in lingua italiana ed alla loro pubblicazione sul sito web della Regione.

3. Entro i limiti della vigente disciplina statale e comunitaria l'applicazione dei criteri aggiuntivi di cui al presente articolo potrà costituire titolo di priorità per l'accesso a programmi di finanziamento di competenza regionale.

#### Art. 8

##### *Incentivi alle piccole e medie imprese appaltatrici per l'adesione a sistemi di qualità ambientale*

1. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, sono definiti criteri e modalità per la concessione alle micro e piccole imprese esecutrici di opere e lavori pubblici, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, di contributi a valere sul costo dell'investimento ammesso, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee di cui all'articolo 84, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

2. Sono, inoltre, riconosciuti incentivi alle micro e piccole imprese, aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, con le medesime modalità di cui al comma 1, per la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS,

ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE e, limitatamente ai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50, per l'acquisizione della certificazione di conformità di cui all'articolo 26, comma 6, lettera b), Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

#### Art. .9

##### *Disposizioni finanziarie ed attuative*

1. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello entro il quale la presente Legge entrerà in vigore una quota pari al 10 per cento a valere sulle disponibilità complessive del Fondo destinato all'erogazione di contributi di parte corrente ai Comuni (Missione 18, Programma 1, Titolo 1, capitolo 191301) è riservata ai Comuni che abbiano proceduto all'adozione dei Piani di cui all'articolo 4.

2. Per i tre esercizi finanziari successivi a quello entro il quale la presente Legge entrerà in vigore una quota pari al 10 per cento a valere sulle disponibilità complessive del Fondo destinato all'erogazione di contributi per investimenti ai Comuni (Missione 18, Programma 1, Titolo 2, capitolo 590402) è riservata ai Comuni che abbiano proceduto all'adozione dei Piani di cui all'articolo 4.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8 è autorizzata la spesa di 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. La maggiore spesa trova copertura mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del fondo di cui alla missione 20, programma 1, titolo 1, capitolo 215704 del Bilancio della Regione.

4. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere implementati altresì con impiego di risorse di provenienza extra-regionale all'uopo idonee, entro i limiti e con le modalità previste dalla relativa disciplina e dagli atti di programmazione.

5. Entro il termine inderogabile di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione di natura non regolamentare, su proposta dell'Assessore delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, d'intesa con l'Assessore dell'Economia e con l'Assessore del Territorio e dell'Ambiente, sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8.

#### Art. .10

##### *Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.